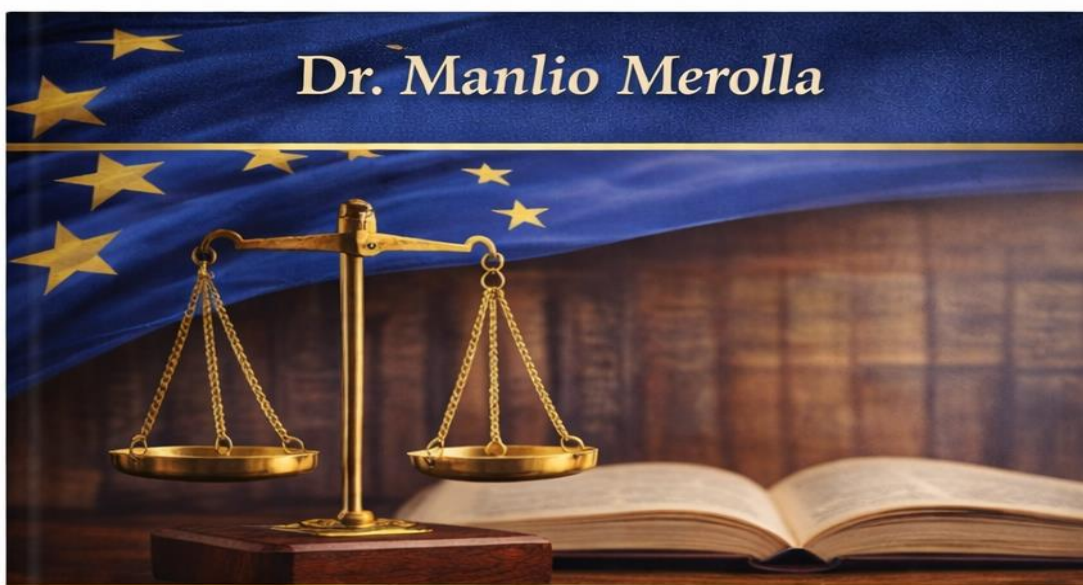


Dr. Manlio Merolla



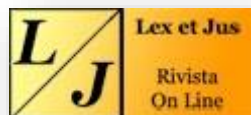
IL PROCEDIMENTO EUROPEO D'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

*Prassi operativa per il giudice in materia
civilecommerciale*

Con formulario e appendice normativa



LEX ET JUS
Edizioni Giuridiche



LEX ET JUS – RIVISTA DI STUDI GIURIDICI

Collana di studi di diritto processuale civile

IL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO





LEX ET JUS – RIVISTA DI STUDI GIURIDICI

Collana di studi di diritto processuale civile

IL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO

Presentazione della pubblicazione

Il **Dr. Manlio Merolla** svolge le funzioni di **Giudice di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli**, ove opera nella **XI Sezione**, nell'ambito della quale sono attribuite, in via esclusiva, tra le altre, le procedure relative ai **decreti ingiuntivi**.

La presente pubblicazione nasce nell'ambito delle attività di **studio e approfondimento giuridico** promosse dall'Ufficio giudiziario e si inserisce tra le iniziative di **autoformazione professionale** richieste dal **Giudice Coordinatore dell'Ufficio, Dr. L. Pica**, nell'ottica di favorire un costante aggiornamento scientifico dei magistrati onorari e una sempre maggiore uniformità applicativa delle norme processuali.

In tale contesto, all'autore è stato affidato il ruolo di **referente scientifico della XI Sezione**, con il compito di curare attività di studio e approfondimento in materia monitoria, settore nel quale l'Ufficio registra un significativo volume di procedimenti.

Il presente lavoro, redatto con spirito di servizio e con intento eminentemente pratico, si propone di offrire un contributo sistematico alla riflessione sull'istituto del **decreto ingiuntivo**, con particolare attenzione ai profili operativi e alle responsabilità del giudicante.

L'opera si inserisce pertanto nel più ampio percorso di **formazione permanente della magistratura**, nella convinzione che lo studio e il confronto scientifico costituiscano strumenti essenziali per il miglior esercizio della funzione giurisdizionale.

Capitolo XVIII

Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

1. Inquadramento normativo

Il **procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento** è disciplinato dal **Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006**, istitutivo di una procedura uniforme per il recupero dei crediti pecuniari non contestati nelle controversie transfrontaliere.

La finalità del legislatore europeo è stata quella di creare uno strumento giurisdizionale capace di:

- semplificare il recupero dei crediti transfrontalieri;
- ridurre i costi del contenzioso;
- garantire una più rapida circolazione dei titoli esecutivi nello spazio giudiziario europeo.

Il procedimento si fonda su un principio analogo a quello del decreto ingiuntivo nazionale:

la possibilità di ottenere una pronuncia di condanna sulla base di una domanda documentata, senza immediata instaurazione del contraddittorio.

La disciplina europea prevede una procedura fortemente standardizzata, caratterizzata dall'utilizzo di **moduli uniformi**.

Fonti normative principali:

- Regolamento CE 1896/2006
- Regolamento UE 2015/2421 (modifiche procedurali)
- Portale europeo della giustizia elettronica (e-Justice)

2. Ambito di applicazione

Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento si applica alle controversie:

- in materia civile e commerciale;
- aventi carattere **transfrontaliero**.

Una controversia è considerata transfrontaliera quando almeno una delle parti ha domicilio o residenza in uno Stato membro diverso da quello dell'autorità giudiziaria adita.

Sono escluse dall'ambito di applicazione:

- materia fiscale
- materia doganale
- materia amministrativa
- responsabilità dello Stato
- fallimenti
- sicurezza sociale
- diritto di famiglia.

Capitolo XIX

Competenza del Giudice di Pace

1. Individuazione dell'autorità competente

Il regolamento europeo stabilisce che la domanda di ingiunzione deve essere presentata al giudice competente secondo le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale.

In Italia, la competenza può appartenere:

- al **Tribunale**
- al **Giudice di Pace**

Il **Giudice di Pace** è competente quando il valore della controversia rientra nei limiti previsti dalla normativa interna.

Pertanto il giudice di pace può conoscere della procedura europea nei casi in cui il credito rientri nei limiti di valore previsti per la sua giurisdizione.

2. Verifica preliminare del giudice

Il giudice di pace, ricevuta la domanda, deve verificare:

1. la competenza giurisdizionale
2. il carattere transfrontaliero della controversia
3. la natura civile o commerciale del credito
4. la determinazione della somma richiesta.

Questa fase rappresenta il primo controllo giurisdizionale sulla domanda.

Capitolo XX

Struttura della procedura europea

Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

- 1 presentazione della domanda
- 2 esame da parte del giudice
- 3 emissione dell'ingiunzione europea
- 4 notifica al debitore
- 5 eventuale opposizione
- 6 esecutività del titolo.

La procedura si caratterizza per la forte standardizzazione dei passaggi processuali.

Capitolo XXI

I moduli del procedimento europeo

Il procedimento europeo utilizza una serie di **moduli standardizzati**, predisposti dal regolamento.

Essi garantiscono uniformità procedurale nei diversi Stati membri.

Modulo A

Domanda di ingiunzione europea di pagamento

Il modulo A costituisce il documento principale della procedura.

Contiene:

- dati delle parti
- indicazione dell'autorità giudiziaria
- descrizione del credito
- indicazione degli interessi
- indicazione delle prove.

Il giudice di pace deve verificare:

- completezza del modulo
- chiarezza dell'esposizione del credito
- coerenza tra domanda e documentazione.

Modulo B

Richiesta di integrazione o rettifica

Se la domanda risulta incompleta, il giudice può invitare il ricorrente a integrare o rettificare la domanda utilizzando il modulo B.

Questo strumento consente di evitare il rigetto immediato della domanda.

Modulo C

Proposta di modifica della domanda

Qualora la domanda non possa essere accolta integralmente, il giudice può proporre al ricorrente una modifica della domanda.

Modulo D

Rigetto della domanda

Se la domanda non soddisfa i requisiti previsti dal regolamento, il giudice può rigettarla mediante il modulo D.

Il rigetto non impedisce al creditore di presentare una nuova domanda.

Modulo E

Ingiunzione europea di pagamento

Se la domanda è fondata, il giudice emette l'ingiunzione europea utilizzando il modulo E.

Questo costituisce il provvedimento monitorio europeo.

Modulo F

Opposizione del debitore

Il debitore può presentare opposizione entro **30 giorni** dalla notifica dell'ingiunzione.

Modulo G

Dichiarazione di esecutività

Se il debitore non propone opposizione entro il termine previsto, l'ingiunzione diventa esecutiva.

Il giudice rilascia la dichiarazione di esecutività mediante il modulo G.

Capitolo XXII

Attività operativa del Giudice di Pace

Per il giudice di pace la gestione del procedimento europeo richiede una sequenza operativa precisa.

Fase 1

Ricezione della domanda

Il giudice deve verificare:

- competenza territoriale
- natura transfrontaliera
- correttezza del modulo A.

Fase 2

Verifica della domanda

Il giudice deve controllare:

- determinazione del credito
- indicazione delle prove
- chiarezza della domanda.

Fase 3

Decisione

Il giudice può:

- 1 emettere ingiunzione europea
- 2 chiedere integrazione della domanda
- 3 proporre modifica
- 4 rigettare la domanda.

Fase 4

Emissione dell'ingiunzione

Se la domanda appare fondata, il giudice emette l'ingiunzione mediante modulo E.

Fase 5

Notifica

L'ingiunzione deve essere notificata al debitore secondo le modalità previste dal regolamento.

Fase 6

Opposizione

Se il debitore propone opposizione, il procedimento prosegue secondo le regole del processo civile ordinario.

Capitolo XXIII

Effetti dell'ingiunzione europea

Se il debitore non propone opposizione entro trenta giorni:

l'ingiunzione diventa automaticamente esecutiva.

Il titolo è riconosciuto negli altri Stati membri senza necessità di procedura di exequatur.

Capitolo XXIV

Indicazioni operative per il giudice

Nel procedimento europeo il giudice deve prestare particolare attenzione a:

- chiarezza della domanda
- determinazione del credito
- competenza giurisdizionale
- correttezza della notifica.

La standardizzazione dei moduli non elimina la necessità di un controllo giurisdizionale effettivo.

Conclusioni

Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento rappresenta uno degli strumenti più innovativi della cooperazione giudiziaria civile europea.

La sua efficacia dipende dalla corretta applicazione delle norme procedurali da parte delle autorità giudiziarie nazionali.

Per il giudice di pace l'utilizzo di tale strumento rappresenta una nuova frontiera della tutela giurisdizionale dei crediti transfrontalieri.

Moduli europei

Il Regolamento prevede **7 moduli ufficiali**.

MODULO A

Domanda di ingiunzione europea di pagamento

Autorità giudiziaria competente

Nome dell'autorità giudiziaria

1. Ricorrente

Nome / denominazione

Indirizzo

Stato membro

Codice fiscale / partita IVA

Avvocato (se nominato)

2. Convenuto

Nome / denominazione

Indirizzo

Stato membro

3. Natura della controversia

☐ contratto commerciale

☐ prestazione di servizi

☐ vendita di beni

☐ altro

4. Importo del credito

Capitale: €

Interessi: €

Spese: €

5. Descrizione del credito

Origine del credito

Data di esigibilità

Circostanze rilevanti

6. Prove

☐ contratto

☐ fattura

☐ corrispondenza commerciale

☐ altri documenti

7. Dichiarazione

Il ricorrente dichiara che le informazioni fornite sono veritiere.

Firma

MODULO B

Richiesta di integrazione della domanda

Il giudice invita il ricorrente a:

☐ completare la domanda

☐ fornire ulteriori informazioni

Termine per la risposta: ____ giorni.

MODULO C

Proposta di modifica della domanda

Il giudice propone la modifica dell'importo richiesto.

Il ricorrente può:

- ☐ accettare
- ☐ rifiutare.

MODULO D

Rigetto della domanda

Motivi del rigetto:

- ☐ incompetenza
- ☐ credito non determinato
- ☐ domanda manifestamente infondata.

MODULO E

Ingiunzione europea di pagamento

Il giudice ingiunge al debitore di pagare entro **30 giorni**:

Importo: €

Il debitore può proporre opposizione.

MODULO F

Opposizione all'ingiunzione europea

Il debitore dichiara di opporsi al credito.

Non è richiesta motivazione.

MODULO G

Dichiarazione di esecutività

In assenza di opposizione l'ingiunzione diventa esecutiva.

FORMULARIO PER GIUDICE DI PACE

Schema operativo pratico

Fase 1

Verifica competenza

- controversia transfrontaliera
- materia civile o commerciale

Fase 2

Verifica modulo A

Controllare:

- dati delle parti
- importo del credito
- descrizione del credito

Fase 3

Decisione

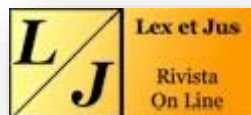
Il giudice può:

- emettere ingiunzione
- chiedere integrazione
- rigettare.

Fase 4

Emissione ingiunzione

Compilare **Modulo E**.



Fase 5

Opposizione

Se presentata:

il procedimento prosegue secondo le norme processuali nazionali.

APPENDICE NORMATIVA

Articolo 633 c.p.c.

Condizioni di ammissibilità

Il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento quando il creditore prova il suo diritto:

1. mediante prova scritta;
2. per il pagamento di una somma di denaro determinata;
3. per la consegna di cose fungibili.

Articolo 634 c.p.c.

Prova scritta

Sono prove scritte:

- scritture private;
- estratti autentici delle scritture contabili;
- documenti aventi efficacia probatoria.

Articolo 642 c.p.c.

Provvisoria esecutività

Il giudice può concedere la provvisoria esecutività del decreto quando:

- il credito è fondato su cambiale o assegno;
- ricorrono gravi motivi.

NORMA DECRETO EUROPEO

REGOLAMENTO (CE) n. 1896/2006

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce una procedura europea d'ingiunzione di pagamento allo scopo di:

- semplificare
- accelerare
- ridurre i costi del recupero dei crediti pecuniari non contestati.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle controversie civili e commerciali transfrontaliere.

Articolo 7

Domanda di ingiunzione europea

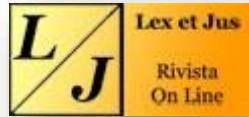
La domanda contiene:

- generalità delle parti
- importo del credito
- descrizione della causa
- prove.

Articolo 12

Emissione dell'ingiunzione

Se la domanda è fondata, il giudice emette l'ingiunzione entro **30 giorni**.



Articolo 16

Opposizione

Il convenuto può presentare opposizione entro **30 giorni dalla notifica.**

Articolo 18

Esecutività

In assenza di opposizione l'ingiunzione diventa esecutiva.

